

Il diritto del cittadino di abbandonare la patria. Il concetto di esilio ne Le Droit des gens di Emer de Vattel (1714-1764)

di Alberto CARRERA*

DOI 10.26337/2532-7623/CARRERA

Riassunto: La ricerca punta a delineare la riflessione svolta sul tema dell'esilio dal giurista e diplomatico elvetico Emer de Vattel all'interno del suo celebre trattato *Le Droit des Gens*. Nel contesto culturale che conduce alla nascita del diritto internazionale moderno, Vattel propone una lettura giuridica del concetto di esilio saldamente legata al diritto naturale. In tal modo individua ed analizza i caratteri ed i contenuti dell'esilio, posto in relazione con altre forme di abbandono della patria.

Abstract: The research aims to outline the thinking of the jurist and diplomat Emer de Vattel on the theme of exile in his famous treatise *Le Droit des Gens*. In the cultural context leading to the birth of modern international law, Vattel proposes a legal interpretation of the concept of exile firmly linked to natural law. Thus, he identifies and analyses the concept of exile, seen in relation to other forms of abandonment of the country.

Keywords: exile, natural law, asylum

Sommario: Introduzione – Il trattato *Le Droit des Gens* di Emer de Vattel. Lettura giusnaturalista del concetto di esilio – L'abbandono della patria: tra morale e diritto – Il diritto del cittadino «di abbandonare la sua patria». Casi, forme e

* Doctor of Philosophy in Legal Sciences. He is expert on the subject for History of Medieval and Modern law at the Department of Law at the University of Brescia. His main research interests focus on European legal history and History of Political Thought.

alberto.carrera@unibs.it.

Saggio ricevuto in data 14 aprile 2017. Versione definitiva ricevuta in data 18 giugno 2017.

Introduzione

All’interno della dimensione storico-giuridica il concetto di esilio¹ assume definizioni, significati ed accezioni estremamente diversificate e a tratti contrastanti. Si tratta infatti di un concetto

¹ Fondamentale nel tratteggiare le dinamiche di inclusione/esclusione sociale nel quadro della cultura giuridica moderna e contemporanea appare il volume A.A. CASSI (ed.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell’altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011. Per delineare più nel dettaglio la storia del concetto di esilio si richiama G. CRIFÒ, *Esilio (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XV (1966), pp. 712-722; dello stesso Autore si segnala il denso scritto *Esilio e cittadinanza*, in P.-I. CARVAJAL, M. MIGLIETTA (eds.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán Brito*, Alessandria, Edizioni dell’Orso, Vol. 2, 2011, pp. 127-136. Di notevole rilevanza anche in ragione dell’attenta analisi storico-semantica condotta sul concetto di esilio, si rivela la monografia di P. TABORI, *The anatomy of Exile: a semantic and historical study*, London, Harrap, 1972. Si vedano inoltre con specifico riguardo al delicato rapporto tra politica ed esilio nonché alla configurazione dell’esilio politico il volume F. DI GIANNATALE (ed.), *Escludere per governare. L’esilio politico fra Medioevo e Risorgimento*, Firenze, Le Monnier università, 2011, ed il denso studio di M. SANFILIPPO, *Gli esuli di antico regime*, in *Storia d’Italia, Annali*, n. 24, *Migrazioni*, a cura di P. CORTI, M. SANFILIPPO, Torino, Einaudi, 2009, pp. 143-160. Utili spunti anche in G. AGAMBEN, *Politica dell’esilio*, in « *Derive approdi* », vol. VII, n. 16, (1998), pp. 25-27. Lungo questa prospettiva e con riguardo al contesto storico italiano tra età medievale e moderna si segnala il testo J. HEERS, C. BEC (eds.), *Exile et civilisation en Italie (XIIIe- XVIe siècles)*, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1990 da porre in parallelo da un lato con lo studio di J. HEERS, *L’esilio, la vita politica, la società nel Medioevo*, Napoli, Liguori 1997 e dall’altro con la ricerca di R. STARN, *Contrary Commonwealth. The theme of exile in Medieval and Renaissance Italy*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1982.

non solo polimorfo – in grado quindi di assumere forme e sembianze diverse in relazione ai contesti sociali e normativi di riferimento – ma anche policromo – caratterizzato da numerose e differenti sfaccettature di colore, riflessi di luce e balzi chiaroscurali – in grado di sintetizzare e condensare aspetti variegati: quali l'elemento giuridico, la riflessione filosofica, la componente etico-morale.

L'esilio è un tema – ed al contempo un concetto – cardine nel quadro frastagliato della cultura giuridica occidentale tra età moderna e contemporanea. Nella continua e contrastante tensione tra il distacco (volontario, imposto, ordinato) e l'approdo (asilo, accoglienza, riparo) l'esilio oscilla con andamento irregolare – lento o impetuoso – fra due aspetti focali che ne connotano la lettura e l'interpretazione giuridica. Da una parte, l'esilio come condanna imposta (ossia il bando, l'allontanamento forzoso da una comunità cui sino a quel momento si appartiene); dall'altra, l'esilio come diritto della persona (non come autocondanna del soggetto, bensì volontario esercizio di un suo specifico diritto personale che potrà anche configurarsi come forma di resistenza passiva).

Queste tensioni e dicotomie, testimonianza di una elevata complessità circa lettura e interpretazione giuridica del concetto in esame, traspaiono con evidenza dallo studio di uno dei più noti e dibattuti trattati del diritto internazionale moderno: *Le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite des affaires des natio set des souverains* del diplomatico e giurista elvetico Emer de Vattel ². L'opera si innesta nel contesto culturale

² Nato a Couvet nel principato di Neuchâtel in Svizzera nell'aprile del 1714 e compiuti gli studi in filosofia presso le università di Basilea e Ginevra, Emer de Vattel si dedica in età giovanile alla lettura e alla meditazione delle opere di Gottfried Wilhelm von Leibniz pubblicando una *Défense du système Leibnitien* (Leida 1741- 1742) nella quale manifesta una approfondita conoscenza della metafisica moderna esponendo i principi portanti della elaborazione critica del filosofo e matematico tedesco. A questi stessi anni risalgono inoltre due importanti scritti di carattere marcatamente filosofico raccolti -insieme ad altri brevi saggi- ne *Le loisir philosophique* pubblicato a Dresda nel 1747: *Essai sur le*

dell'Europa settecentesca in cui il nascente pensiero illuminista – innervato ed influenzato da una profonda riflessione giusnaturalista – si salda al riformismo politico. Vattel, nella sua duplice ma congiunta veste di giurista e diplomatico, offre una rilettura del diritto delle genti³ base della riflessione sul concetto di esilio. Elabora dal punto di vista teorico due principi cardine del nascente

fondament du droit naturel e la *Dissertation sur cette question: si la loi naturelle peut porter la société à sa perfection, sans les secours des loix politiques*. Recatosi nel 1741 a Berlino presso il sovrano prussiano nella vana speranza di ottenere un ruolo nella gestione degli affari politici, nel 1743 Vattel si trasferisce a Dresda dove, chiamato dal primo ministro polacco il conte Brühl, inizia la sua carriera diplomatica. Nel 1746 il re di Polonia, Augusto III, conferisce a Vattel il titolo di Consigliere di Ambasciata inviandolo, l'anno seguente, a Berna in qualità di ministro plenipotenziario. In tale sede il diplomatico elvetico riuscirà ad ottenere la stima e la considerazione da parte dei capi di Stato esteri dedicandosi al contempo alla realizzazione di un'opera destinata a diventare un classico immortale nello studio del diritto internazionale: il trattato *Le Droit de Gens ou principes de la loi naturelle appliqués a la conduite et aux affaires des Nations et des souverains*, edito nel 1758. Alcuni anni dopo, compone un'importante opera di commento alle *Institutiones juris naturae et gentium* di Christian Wolff: si tratta delle *Questions de droit naturel et observations sur le traité du droit de la nature de M. le Baron de Wolf* pubblicate a Berna nel 1762. Le *Questions* rappresentano l'ultimo frutto della fertile produzione scientifica di Vattel. La morte lo raggiungerà nel dicembre del 1767.

³ Per un ampio quadro circa il pensiero politico-giuridico di Vattel si veda F. MANCUSO, *Diritto, stato, sovranità: il pensiero politico-giuridico di Emer De Vattel tra assolutismo e rivoluzione*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2002; dello stesso Autore con riferimento al ruolo svolto del trattato vatteliano nel quadro della cultura giusinternazionalista europea si segnalano *Effettività e legittimità nel Droit des Gens di Vattel*, in A. CATANIA (ed.), *Dimensioni dell'effettività. Tra teoria generale e politica del diritto. Atti del convegno, Salerno, 2-4 ottobre 2003*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 415-426; *Le Droit des Gens come apice dello jus publicum europeum? Nemico, guerra, legittimità nel pensiero di Emer de Vattel*, in « Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 38 (2009), pp. 1277-1310. Per poter inquadrare e focalizzare con nitidezza la figura di Vattel nel contesto della dottrina giusinternazionalista moderna si rinvia a E. JOUANNET, *Emer de Vattel et l'émergence doctrinale du droit international classique*, Paris, Pedone, 1998 da porre in relazione al saggio di A. HURRELL, *Vattel: Pluralism and its limits*, in I. CLARK, I.B. NEUMANN (eds.),

diritto internazionale pubblico conseguente al riassetto previsto ed imposto dalla pace di Vestfalia del 1648: il principio dell'equilibrio⁴ e del non intervento⁵. Questo determina una rilettura ed una

Classical theories of international relations, Houndmills, Macmillan Press; New York, St. Martin's Press, 1996, pp. 233-255. Circa il concetto di sovranità nella riflessione di Vattel si veda H. ARBUET-VIGNALI, *La idea de soberanía en Vattel*, in « Revista de la Facultad de Derecho », 18 (2000), pp. 165-198; più risalente ma basilare H. MUIR WATT, *Droit naturel et souveraineté de l'Etat dans la doctrine de Vattel*, in « Archives de philosophie du Droit », 32 (1987). In merito al dibattuto e controverso tema della nascita del diritto internazionale moderno e con riguardo al ruolo in tale contesto assunto da Vattel si rimanda a Z. OSÓRIO DE CASTRO, *Emer de Vattel: Pluralismo e identidade na génese do direito internacional moderno*, in « Themis: Revista de direito », a. 3, 5 (2002), pp. 101-112. Per un quadro generale della figura di Vattel si veda, risalente ma ancora oggi fondamentale, lo studio di J.J. MANZ, *Emer de Vattel, Versuch einer Würdigung*, Zürich, Schulthess, 1971.

⁴ Per un inquadramento delle dinamiche del diritto internazionale moderno si veda A.A. CASSI, A. SCIUMÈ (eds.), *Dalla civitas maxima al totus orbis. Diritto comune europeo e ordo iuris globale tra età moderna e contemporanea*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007. Per una visuale d'insieme della dottrina giusinternazionalista di età moderna si consulti A.A. CASSI, *Lo ius in bello nella dottrina giusinternazionalista moderna. Annotazioni di metodo e itinerari d'indagine*, in « Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXVIII (2009), pp. 1141- 1168; ID., *Dalla santità alla criminalità della guerra. morfologie storico-giuridiche del bellum iustum*, in *Seminari di Storia e di Diritto. III. «Guerra giusta» ? Le metamorfosi di un concetto antico*, a cura di A. Calore, Milano, Giuffrè editore, 2003, pp. 101- 158 in cui si afferma che in tema di guerra giusta «l'unico requisito richiesto dallo jus gentium alla guerra sia il carattere di “guerre en forme”, condotta tra Stati territoriali sovrani che si riconoscono uguali tra loro», p. 150. Circa la teoria dell'equilibrio e del bilanciamento dei poteri nella riflessione di Vattel si rimanda a A. VAGTS, D. F. VAGTS, *The Balance of Power in International Law: A History of an Idea*, in « The American Journal of International Law », LXXIII/ LXXIV (1979), pp. 555-580; in parallelo a I. NAKHIMOVSKY, *Vattel's theory of the international order: commerce and the balance of power in the Law of Nations*, in « History of European Ideas », 33 (2007), pp. 157-173.

⁵ Per una attenta disamina circa le articolate dinamiche dello Stato sovrano quale soggetto di diritto internazionale si veda P. HAGGENMACHER, *L'État souverain comme sujet du droit international, de Vitoria à Vattel*, in « Droits : revue

reinterpretazione dell'entità Stato, infatti «il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati [...] conduce Vattel a concepire gli stati come “persone libere che vivono nello stato di natura” dotati di piena autonomia nella gestione delle loro politiche interne, legittimati a operare respingendo il diritto di intervento di altri stati»⁶. In tale prospettiva il diplomatico elvetico polemizza accesamente con Grozio circa la possibilità che dalle violazioni del diritto di natura all'interno di uno Stato possa sorgere un diritto di intervento di altri Stati⁷. Il tema si conduce di riflesso al delicatissimo ed ampiamente dibattuto problema del rapporto tra diritto e morale, in particolare alla questione se possano connotarsi «come “giuridici” anche gli obblighi non sanzionati». L'obiettivo di Vattel è scongiurare ed evitare il rischio che le obbligazioni di carattere morale dei sovrani possano giungere a configurare un diritto di intervento. A tal fine distingue tra un “diritto delle genti necessario”⁸

française de théorie juridique », 16 (1992), pp.11-20. In correlazione a F. WHELAN, *Vattel's Doctrine of the State*, in « History of Political Thought », 9 (1988), pp. 59- 90.

⁶ A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2007, p. 351.

⁷Cfr. S. ZURBUCHEN, *Vattel's law of nations and just war theory*, in « History of European Ideas », 35 (2009), pp. 408-417; ID., *Die schweizerische Debatte über die Leibniz-Wolffsche Philosophie und ihre Bedeutung für Emer von Vattels philosophischen Werdegang*, in P. COLEMAN (ed.), *Reconceptualizing Nature, Science, and Aesthetics. Contribution à une nouvelle approche des Lumières helvétiques*, Genève, Slatkine, coll. Travaux sur la Suisse des Lumières, 1, 1998, p. 91-113.

⁸ Il trattato vatteliano si articola in quattro libri, suddivisi in capitoli e paragrafi. Vattel affronta il tema dell'abbandono della patria e dell'esilio all'interno del primo libro (intitolato «Della Nazione considerata in se stessa») al capitolo XIX («Della Patria e delle varie materie, che vi hanno relazione»), paragrafi da 221 a 233.

che obbliga i sovrani in coscienza, ed un “diritto delle genti volontario”⁹ che vincola ed obbliga i sovrani nei loro rapporti¹⁰. Su tali premesse, come si sviluppa la riflessione di Vattel circa il tema dell’esilio?

Il trattato *Le Droit des Gens* di Emer de Vattel. Lettura giusnaturalista del concetto di esilio

Ai fini del presente saggio l’attenzione è riposta sul celebre trattato *Le Droit des Gens*¹¹ vera e propria pietra miliare nello sviluppo

⁹ Vattel ammette che alle Nazioni «si applichino le norme di diritto naturale [...]. Ma si affretta ad aggiungere che esse sono soggetti ben diversi dai singoli uomini e, quindi, non solo le stesse regole non sono applicabili a tutti gli Stati, ma eventuali comportamenti “illegittimi e condannabili”, per non violare il principio naturale dell’indipendenza delle Nazioni, possono essere puniti esclusivamente quando urtino contro i “droits parfaits” degli Stati. Il diritto delle genti necessario, dunque, obbliga tutte le Nazioni, ma solo “dans la conscience”, poiché rimane privo di sanzione. Gli Stati devono guardare ad esso come ad un orizzonte etico, ma, per conoscere quali siano gli obblighi reciproci, devono atenersi al diritto delle genti positivo, che discende dalla volontà presunta, espressa o tacita, delle Nazioni, quale risulta dai trattati o dalle consuetudini internazionali», F. MARTINO, *Droit des gens, droit publique des nations e diritto nazionale in un processo della restaurazione*, in *Studi in memoria di Elio Fanara*, vol. II, Milano, Giuffrè editore, 2008, pp. 563- 590, p. 580.

¹⁰ Fondamentale e determinante si rivela il contesto storico-internazionale che ha spinto Vattel alla riflessione sul tema dell’esilio. In particolare due aspetti: da un lato, il quadro della guerra dei sette anni e delle varie cessioni territoriali che mettono in discussione il tema della appartenenza ad una “patria”; dall’altro, lo specifico contesto di Neuchâtel, patria di Vattel, passata nel 1707 dagli Orléans agli Hohenzollern. Per un opportuno approfondimento si rinvia a T. TOYODA, *Theory and Politics of the Law of Nations: Political bias in International Law discourse of seven German court councilors in the seventeenth and eighteenth centuries*, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff, 2011.

¹¹ Pubblicato per la prima volta a Neuchâtel nel 1758 anno in cui il diplomatico elvetico viene richiamato a Dresda e nominato consigliere privato di Augusto III, il trattato diviene in breve tempo l’oggetto di un complesso ed articolato processo di recezione all’interno del quadro giuridico di molti Stati Europei ed

extraeuropei in concomitanza con il progressivo susseguirsi di opere di traduzione. La viva esperienza e la profonda competenza dell'Autore conferiscono all'intero trattato un carattere sistematico non meramente didascalico in cui i precetti sono rafforzati dal costante richiamo ad esempi concreti tratti dalla storia e dalla realtà politica coeva. Circa la nascita del trattato di Vattel si veda lo studio di A. BANDELIER, *De Berlin à Neuchâtel: La genèse du Droit des Gens d'Emer de Vattel*, in M. FONTIUS, H. HOLZHEY (eds.), *Schweizer im Berlin des 18. Jahrhunderts*, Berlin, Akademie Verlag, 1996, pp. 45-56. Con riferimento all'impatto ed all'influenza esercitata dal trattato si consulti Y. SANDOZ (ed.), *Réflexions sur l'impact, le rayonnement et l'actualité de: "Le Droit des Gens, ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains"*. A l'occasion du 250° anniversaire de sa parution, Bruxelles, Bruylant, 2010. In tale prospettiva e con lo scopo di delineare anche il retroterra culturale si veda F.S. RUDDY, *International law in the Enlightenment: the background of Emerich de Vattel's Le Droit des Gens*, Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications, 1975. Per il presente studio è stata utilizzata la seguente traduzione italiana del trattato vatteliano: *Il Diritto delle genti, ovvero principi della legge naturale, applicati alla condotta e agli affari delle Nazioni e de'sovrani: opera scritta nell'idiome francese dal sig. di Vattel e recata nell'italiano da Lodovico Antonio Loschi*, Bologna, Tipografia de' fratelli Masi, 1804-1805 (d'ora innanzi *Il Diritto delle Genti*). In merito alla traduzione ed alle edizioni italiane del testo di Vattel si rimanda a A. TRAMPUS, *Il ruolo del traduttore nel tardo illuminismo: Lodovico Antonio Loschi e la versione italiana del Droit des gens di Emer de Vattel*, in ID. (ed.), *Il linguaggio del tardo illuminismo. Politica, diritto e società civile*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011, pp. 81-108. Sulla diffusione dell'opera vatteliana nell'Italia del secolo XVIII si veda A. TRAMPUS, *The circulation of Vattel's Droit des gens in Italy: the doctrinal and practical model of government*, in A. ALIMENTO (ed.), *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in seventeenth and eighteenth centuries*, Milano, Angeli, 2011, pp. 217- 232. Si segnalano inoltre le puntuali osservazioni di A. TRAMPUS, *La traduzione toscana del Droit des gens di Emer de Vattel (circa 1780): contesti politici, transferts culturali e scelte traduttive*, in G. CANTARUTTI, S. FERRARI (eds.), *Traduzione e Transferts nel XVIII secolo tra Francia, Italia e Germania*, Milano, Angeli, 2013, pp. 153-174.

storico del moderno diritto internazionale¹²; un'opera in grado di esercitare grandissima influenza anche sulla cultura giuridica dell'età contemporanea¹³.

Attraverso la sua attenta, sintetica ma puntigliosa analisi Vattel affronta ed approfondisce il concetto di esilio – e la sua declinazione in diritto – sottolineandone contenuti, limiti e presupposti.

Nella combinata, congiunta e – a tratti – inscindibile prospettiva d'analisi rappresentata dal diritto naturale¹⁴ e dal diritto delle genti, il giurista elvetico studia la nozione e la disciplina di esilio con riguardo a due specifici aspetti: da una parte, il «diritto di abbandonare la patria» e dall'altro «il diritto di abitare in qualche parte».

¹² Al riguardo utili spunti da R. KOLB, *Réflexions de philosophie du droit international. Problèmes fondamentaux du droit international public: Théorie et philosophie du droit international*, Bruxelles, Bruylant, 2003. Circa il sistema internazionale di Vattel si veda A. TRAMPUS, *Dalla libertà religiosa allo Stato nazione: Utrecht e le origini del sistema internazionale di Emer de Vattel*, in *I trattati di Utrecht: una pace di dimensione europea*, Roma, Viella, 2016, pp. 93-106. Circa la posizione assunta dal trattato di Vattel nel panorama europeo del Settecento si rimanda all'approfondito studio di K. STAPELBROEK, A. TRAMPUS, *Vattels Droit des gens und die europäische Handelsrepubliken im 18. Jahrhundert*, in O. ASBACH (ed.), *Der moderne Staat und 'le doux commerce'. Politik, Ökonomie und internationale Beziehungen im politischen Denken der Aufklärung*, Baden-Baden, Nomos, 2014, pp. 181-206.

¹³ Ampio quadro circa l'impatto del trattato vatteliano sulla cultura giuridica di età contemporanea è fornito da E. FIOCCHI MALASPINA, *L'eterno ritorno del Droit des gens di Emer de Vattel (secc. XVIII- XIX). L'impatto sulla cultura giuridica in prospettiva globale*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2017. Lungo la stessa linea di indagine si legga il denso contributo di E. FIOCCHI MALASPINA, "Le droit des gens" di Emer de Vattel. La genesi di un successo editoriale secolare, in « Nuova rivista storica », XCVIII (2014), pp. 733-754.

¹⁴ Per approfondire la concezione di diritto naturale in correlazione al tema della guerra nel pensiero di Vattel si legga E. RODRIGUEZ GOMEZ, [El jusnaturalismo y la guerra en el pensamiento de Jean-Jacques Burlamaqui y Emer de Vattel en el siglo XVIII](#), in « [Revista telemática de filosofía del derecho](#) », XI (2007-2008).

Sotto il primo profilo si interroga circa la sussistenza ed il contenuto del diritto del singolo cittadino ad abbandonare la patria e la società di cui è membro. La questione si presenta estremamente delicata in quanto unisce e combina il sentimento di «attaccamento naturale alla società» ed il diritto dell'uomo ad essere libero e dunque «padrone di abbandonarla». Gli obblighi di un cittadino verso la sua «patria naturale» possono modificarsi (e persino svanire) a seconda che questi abbia abbandonato la patria legittimamente al fine di «eleggerne un'altra» oppure sia stato «meritoriamente escluso». L'abbandono volontario impone un duplice requisito: da una parte, non arrecare pregiudizio alla patria abbandonata e, dall'altra parte, non costituire un abuso dell'esercizio della libertà. L'abbandono infatti può rappresentare una manifesta violazione del patto di società nell'ipotesi in cui un cittadino anziché difendere la patria in pericolo se ne allontana «cercando di mettersi in salvo».

Sussistono dunque casi nei quali un cittadino ha diritto di rinunciare alla propria patria e di abbandonarla in ragione del «patto stesso della società politica». Si tratta di tre fattispecie: in primo luogo, l'ipotesi in cui il cittadino non trovi in patria mezzi sufficienti per la propria sussistenza; in secondo luogo, il caso in cui il Corpo della società venga «assolutamente» meno agli obblighi verso i cittadini derivanti e scaturenti dal contratto di società; infine, l'ipotesi di resistenza¹⁵ passiva nei confronti di leggi imposte dal sovrano e verso le quali il «patto di società non può obbligare ogni cittadino a sottomettersi».

¹⁵ Sul punto mi permetto di rinviare a A. CARRERA, *Il diritto di resistenza nella dottrina giuridica di Emer de Vattel*, in A. SCIUMÈ (ed.), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra Medioevo ed età contemporanea*, Torino, G. Giappichelli editore, 2012, pp. 81-109.

Su tali basi concettuali Vattel analizza le diverse forme di abbandono della Patria, prima fra tutte l'esilio, posto in diretto parallelismo con il bando¹⁶. Occorre preliminarmente domandarsi chi sia l'esule e dunque quali siano i requisiti affinché un soggetto debba essere considerato e definito come tale. Per esule – spiega Vattel – deve intendersi un «uomo scacciato dal luogo del suo domicilio, ovvero costretto ad uscirne, ma senza nota d'infamia». Si individuano pertanto due distinte ipotesi (da un lato, l'essere cacciato ed allontanato; dall'altro, l'essere costretto e forzato) accomunate da uno specifico elemento: l'assenza della “nota di infamia”. In relazione pertanto alla causa che lo determina ed origina l'esilio si divide in volontario ed involontario. Si tratta di esilio volontario, nell'ipotesi in cui un uomo abbandona la patria per sottrarsi ad una pena, o per «evitare qualche calamità»; si parla invece di esilio involontario, quando si configura come «l'effetto di un ordine superiore».

Se da una parte il concetto di esilio si congiunge al diritto del cittadino di abbandonare la patria, dall'altra, esso si rapporta al diritto per gli esiliati di «abitare in qualche parte». Tale diritto si connota come diritto naturale dell'uomo: un uomo, pur essendo esi-

¹⁶ Sulla figura del bando all'interno del sistema di diritto comune si veda – anche con riferimento alla ricca bibliografia ivi richiamata – il denso saggio di A.A. CASSI, *Il “segno di Caino” e i “figliuoli di Bruto”. I banditi nella (dalla) civitas dell'Italia comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris*, in ID. (ed.), *Ai margini della civitas*, pp. 79-104. Con riguardo alla realtà comunale italiana si pone G. MILANI, *Banditi, malesardi e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), pp. 109-140. Si veda inoltre M. ASCHERI, *Il bando tra crimine e criminalità*, in ID. (ed.), *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli editore, 1991, pp. 319-323. Risalenti ma basilari per il tema in oggetto D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, A. Giuffrè, 1978 e C. GHISALBERTI, *La condanna al bando nel diritto comunale*, in «Archivio Giuridico», CLIX (1960), pp. 3-74.

liato o bandito, «non perde la sua qualità di uomo, né per conseguenza il Diritto di abitare in qualche parte sopra la terra». Vattel osserva come tale diritto sia «necessario e perfetto nella sua generalità» ma «imperfetto relativamente a ciascun paese»: infatti – prosegue il diplomatico – ogni Nazione ha «Diritto di ricusare ad uno straniero l'ingresso» qualora questo possa esporla ad un «evidente pericolo» o possa recarle un «notabile pregiudizio».

La combinata prospettiva rappresentata dal “diritto di abbandonare la patria” e dal “diritto di abitare in qualche parte” proposta attraverso i congiunti paradigmi del diritto naturale e del diritto delle genti conduce ad un ulteriore complesso tema: delineare quali siano i doveri (e al contempo i diritti) di una Nazione verso soggetti esiliati accolti e stanziati sul suo territorio. Nessuna Nazione – ribadisce Vattel – «può ricusare, senza buone ragioni, l'abitazione anche perpetua a un uomo scacciato dalla sua dimora». Tuttavia una Nazione «le cui terre bastano appena ai bisogni de' Cittadini, non è obbligata a ricevervi una masnada di fuggiaschi o di fuoriusciti». La Nazione ha diritto di «rimandarli altrove» qualora sussista un «giusto motivo» di temere che possano corrompere i «Costumi dei Cittadini», turbare la Religione o produrre «qualche altro disordine» contrario alla «pubblica salute».

L'abbandono della patria: tra morale e diritto

Lungo la prospettiva binaria rappresentata dal diritto naturale e dal diritto delle genti che innerva dalla radice il trattato in esame Vattel introduce e quindi approfondisce il tema dell'esilio affrontando dapprima la cruciale questione della sussistenza o meno in capo ad un soggetto del diritto di abbandonare la propria patria. È consentito ad un uomo abbandonare la patria e la società di cui è membro? Quali sono i requisiti e le condizioni affinché l'abbandono possa configurarsi come esercizio di un proprio legittimo diritto? Ed ancora: l'abbandono e l'allontanamento possono essere solo il frutto di una decisione individuale o costituiscono l'oggetto

di un provvedimento da parte della autorità? L'esilio è un atto di volontà (quale esercizio di un diritto innato alla persona riconducibile anche a forme di resistenza passiva) o una imposizione, una condanna? Può essere invece una autocondanna?

Le tante e possibili questioni presentano e comportano notevoli implicazioni di carattere giuridico e filosofico-morale. Cerchiamo di procedere con ordine, seguendo il ragionamento e l'argomentazione del diplomatico elvetico.

Il punto di partenza è capire se si possa abbandonare legittimamente la propria patria di cui si è membri. Si tratta di una questione – a detta dello stesso Vattel – «celebre» che rende necessarie molte distinzioni. Sulla scorta del fondamentale ed imprescindibile rapporto osmotico tra morale e diritto, tra obblighi morali ed obblighi di natura giuridica, Vattel pone evidenza al sentimento di riconoscenza (tramutatosi poi in obbligo morale) che i figli devono prestare nei confronti della società nella quale sono nati. Essi risultano pertanto obbligati a riconoscere la protezione e la sicurezza che la società ha accordato, riconosciuto e garantito ai loro padri; le sono dunque debitori «in gran parte della loro nascita e della loro educazione». Sono pertanto moralmente tenuti ad amarla e dimostrarle una «giusta riconoscenza».

Tale obbligo deriva dalla appartenenza del soggetto alla società: i figli – spiega Vattel – hanno infatti diritto di entrare nella società di cui i loro padri erano e sono membri. Si tratta di un diritto del singolo e questi, in virtù ed in forza della propria libertà naturale, può legittimamente decidere di non avvalersene¹⁷. Dice emblematicamente il giurista elvetico: «ogni uomo nasce libero». Proprio in forza di tale libertà il figlio una volta giunto alla «età di ragione» può valutare se gli convenga di «unirsi alla società, che la sua nascita li destina». Si congiungono e si saldano elementi diversi: il sentimento di riconoscenza, il diritto di appartenenza e la

¹⁷ In prospettiva internazionalista si veda P.P. REMEC, *The Position of the Individual in International law: according to Grotius and Vattel*, The Hague, M. Nijhoff, 1960.

libertà/diritto di ponderare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dal rimanere parte e membro di quella società. Da tale valutazione libera ed individuale consegue il diritto ad abbandonare quella società. Il singolo è – dice Vattel – «padrone di abbandonarla» ma assume un duplice obbligo nei suoi riguardi: da una parte, il dovere di risarcire la società per quanto essa «potrebbe aver fatto in suo favore»¹⁸ e, dall'altro, il dovere di mantenere e conservare verso di essa, per quanto gli sarà consentito dai «suoi nuovi impegni», i sentimenti di amore e di gratitudine a quella dovuti. Il vincolo giuridico si distacca dall'obbligo morale.

Gli obblighi di un soggetto nei confronti della sua patria naturale possono dunque cambiarsi, alterarsi, o addirittura svanire a seconda che egli l'abbia abbandonata legittimamente e con ragione per eleggerne un'altra, oppure che ne sia stato «meritoriamente escluso o contro la giustizia, nelle forme o per violenza».

Ora, l'ipotesi sopra richiamata e considerata concerne dunque il caso di un figlio -il cui padre era membro di una determinata società- che raggiunta «l'età della ragione» decide, in considerazione dei pro e contro della sua permanenza in quella società, di abbandonare la patria natia.

Diversa è invece l'ipotesi proposta ed analizzata da Vattel per la quale la decisione di lasciare la patria venga assunta non da un figlio che raggiunge «l'età della ragione» bensì dal «figlio di un Cittadino divenuto uomo» che «opera siccome Cittadino». Come può un uomo- cittadino abbandonare la propria società? Il cittadino in quanto tale assume ed accetta tacitamente quell'insieme articolato di obblighi verso la società che «s'impegna espressamente e formalmente» a rispettare, derivanti dal vincolo contrattuale che lo unisce alla società. Si tratta di obbligazioni «più forti e più estese» rispetto a quelle che vincolano e legano un figlio che giunge alla

¹⁸ Questo aspetto costituisce secondo Vattel «*il fondamento de' Trattati foranei, dei Diritti che si chiamano in Latino census emigrationis*», E. DE VATTEL, *Il Diritto delle Genti*, I, I, XIX, § 221.

«età della ragione». Quali sono dunque i requisiti che devono sussistere affinché un cittadino-uomo possa abbandonare lecitamente e legittimamente la propria società, la propria patria? Il cittadino è legato alla patria da un contratto di società che ne determina diritti ed obblighi. In relazione ed in considerazione di esso si determinano le condizioni necessarie per la sussistenza e l'esercizio del diritto ad abbandonare la patria. Secondo Vattel, dal momento che «una società non è stata contratta per un tempo determinato», è consentito lasciarla solo ed esclusivamente quando questa separazione possa aver luogo e realizzarsi senza cagionare alcun danno alla società stessa. Di riflesso un cittadino non potrà abbandonare lo Stato – di cui è membro – in «congiunture» tali da recare un «notabile pregiudizio».

Tuttavia – spiega acutamente il diplomatico svizzero – si rende necessario a questo punto distinguere – pur con intrinseche difficoltà – tra ciò che «può farsi a rigore di dritto» da ciò che «è onesto e conforme a tutti i doveri»: si tratta in sostanza di distinguere tra obbligazione interna (di carattere morale) ed obbligazione esterna (di natura giuridica). L'Autore ricorre a questo punto alla figura del «buon cittadino». Se infatti ogni cittadino in quanto tale ha diritto di abbandonare il proprio paese –allo scopo di stabilirsi altrove – a condizione che una tale decisione non comprometta e non pregiudichi il bene della sua patria, un «buon Cittadino» non si convincerà mai ad una simile scelta senza specifiche e gravi necessità oppure senza «fortissime ragioni». Abbandonare «con leggerezza» la patria e gli altri associati, dopo averne ricavati «considerevoli vantaggi», si configura – afferma Vattel – come abuso della propria libertà. Con riguardo al motivo posto a base della decisione di abbandonare la patria viene inoltre presa in considerazione una ulteriore ipotesi: l'abbandono in situazioni di pericolo con lo scopo di mettersi in salvo. Si tratta di un comportamento «vile» e di manifesta violazione del patto di società con il quale tutti i consociati si sono moralmente e giuridicamente obbligati a difenderla. Si tratta di una violazione morale e giuridica del patto

di società. Vattel non esita a definire tali soggetti come «infami disertori» che lo Stato ha diritto di punire severamente.

Al contempo e di riflesso sussiste in capo a ciascun cittadino, «nei tempi di pace e di tranquillità» e quando «la patria non ha alcun bisogno attuale di tutti i suoi figli», il diritto a viaggiare e a «stare lontano» purché sia sempre pronto a ritornare qualora lo richiami il pubblico interesse. È il bene stesso dello Stato che legittima e giustifica la sussistenza del diritto del cittadino ad allontanarsi dalla sua patria. Il diritto di allontanarsi/assentarsi dallo Stato si distingue dal diritto di abbandonare la patria. Non sussiste dunque alcun obbligo per il cittadino verso la società, di cui è membro, a non uscire dal paese. Il diritto ad assentarsi pone due specifici requisiti: da una parte, tale esigenza deve nascere dallo svolgimento e conduzione di propri affari; dall'altra, l'allontanamento non deve recare pregiudizio alla patria.

Come si rapportano e cosa prevedono dunque le leggi politiche circa abbandono e allontanamento?

Vattel dedica particolare attenzione allo studio della variazione delle leggi politiche in relazione alle ipotesi sia dell'allontanamento volontario e temporaneo sia dell'abbandono totale da parte del cittadino. Sul punto – osserva Vattel – le leggi politiche delle nazioni variano molto. In primo luogo, vi sono leggi che permettono ad ogni cittadino in qualsiasi tempo – ad eccezione del caso di una guerra attuale – di assentarsi ed anche di abbandonare totalmente il paese quando lo ritenga opportuno senza renderne alcuna ragione. Tale lettura, «contraria per se medesima al bene e alla salute della Società», potrà ammettersi ed essere tollerata solo all'interno di un paese privo dei mezzi e strumenti di sussistenza ed incapace di provvedere ai bisogni dei propri abitanti. In simili contesti si origina e si determina una «società imperfetta», in quanto la società civile non è stata in grado di mettere i suoi membri nelle condizioni idonee a procurarsi con «fatica e [...] industria» ciò di cui questi necessitano. Pertanto la società stessa non avrebbe alcun diritto di esigere dai cittadini una dedizione assoluta.

In secondo luogo, vi sono Stati – prosegue Vattel – in cui ogni cittadino può viaggiare liberamente per motivo dei suoi affari, ma non può abbandonare definitivamente la Patria, senza una «espressa permissione del Sovrano».

Infine sussistono contesti normativi in cui «il rigor del Governo» non consente l'uscita dal paese a chiunque se non munito di «passaporto in forma, che inoltre non si accorda che con una somma difficoltà».

In ciascuno dei tre diversi casi richiamati occorre comunque necessariamente conformarsi alle leggi politiche, quando sono esse emanate con «una legittima autorità». Tuttavia nell'ultima delle ipotesi considerate il Sovrano pone in essere un abuso del suo potere e riduce i propri sudditi in una «insopportabile schiavitù» negando loro il permesso ed il diritto a viaggiare per far fronte alla utilità ed alla necessità dei loro affari, quando invece il sovrano stesso potrebbe loro accordarla «senza inconveniente e senza pericolo per lo Stato». Allo stesso modo questi non potrà ritenere e trattenere, sotto alcun pretesto, i cittadini che «vogliono andarsene per sempre».

Il diritto del cittadino «di abbandonare la sua patria». Casi, forme e contenuti

Ammessa la possibilità e la legittimità di abbandonare la patria, si tratta ora di delineare e tratteggiare contorni e contenuti della sua traduzione in ambito giuridico ossia comprendere significato e portata del diritto di abbandonare la patria. Occorre dunque capire a chi spetta questo diritto, a quali condizioni, in quali circostanze, quali siano infine le conseguenze.

Secondo Vattel sussistono dei casi specifici nei quali un Cittadino ha «assolutamente Diritto, in forza di ragioni prese per patto stesso della società politica» di rinunciare alla sua patria, e di abbandonarla. Il diritto ad abbandonare nasce dunque dal vincolo patizio che lega il singolo alla società di cui è membro.

Quali sono dunque i casi in cui il cittadino ha assoluto diritto di abbandonare la patria?

In primo luogo, l'ipotesi di mancanza dei mezzi necessari per la sussistenza del cittadino: questi, non trovando sussistenza all'interno della sua patria, ha diritto di abbandonarla e di cercare altrove mezzi per la propria sussistenza. Vattel rafforza tale ipotesi di legittimazione del diritto ad abbandonare svolgendo un ragionamento *a contrario*: dal momento che la società politica viene istituita con il primario e centrale scopo di «agevolare a ciascuno i mezzi di vivere e di farsi una sorte felice e sicura», sarebbe «assurdo» ritenere e pretendere che un suo membro, al quale la patria non è in grado di «procurare le cose più necessarie», non abbia diritto di abbandonarla.

In secondo luogo, il caso di inosservanza da parte del «corpo della Società, o chi lo rappresenta» degli obblighi verso un cittadino. Il venir meno «assolutamente» a tali obbligazioni legittima il cittadino a ritirarsi, ad allontanarsi. Il diritto del cittadino ad abbandonare la patria nasce dunque dalla violazione del patto contrattuale che lega il singolo alla società. Dal momento che una delle parti contraenti non osserva i propri impegni ed obblighi, l'altra non risulta tenuta all'adempimento delle obbligazioni su di essa gravanti. Il contratto di società è infatti reciproco fra la società ed i suoi membri. Ne consegue pertanto che su tale fondamento sarà legittima l'espulsione o l'allontanamento dalla società di un membro che ne trasgredisce le Leggi.

Infine, l'ipotesi nella quale la «maggior parte della Nazione, o il Sovrano che la rappresenta» voglia statuire una legge su temi ed aspetti rispetto ai quali il patto di società non obbliga ogni cittadino a sottomettersi. I soggetti contrari a queste leggi hanno pertanto diritto di abbandonare la società per stabilirsi altrove. Si tratta di un punto davvero delicato e complesso sul quale Vattel offre alcuni esempi. Se il Sovrano o la maggior parte della Nazione vogliono imporre ed ammettere una Religione sola all'interno dello Stato coloro i quali credono e professano un'altra religione hanno

«diritto di ritirarsi, di portar seco i loro averi e via condurre le lor famiglie». Il caso prospettato tocca e coinvolge la dimensione interna dell'uomo, riguarda un «affar di coscienza» per il quale il singolo – dice Vattel – non può mai sottomettersi all'autorità degli uomini. Se, in conseguenza del loro allontanamento ed abbandono, la società soffre e si indebolisce, la «colpa è degl'intolleranti» che sono venuti meno al patto di Società, lo infrangono e costringono gli altri a separarsi. Ulteriori esempi rientranti in questo terzo caso sono riscontrabili – secondo Vattel – nell'ipotesi di uno Stato popolare che voglia eleggersi un Sovrano e in quella di una Nazione indipendente che prende la decisione di sottomettersi ad una potenza straniera.

In relazione alla motivazione ed alle modalità di abbandono della patria si delineano dal punto di vista giuridico diverse figure: gli emigranti, i supplichevoli, gli esuli ed i banditi. Vattel affronta dapprima la figura degli emigranti e la natura del loro diritto: il diritto di emigrazione. Il diplomatico elvetico definisce emigranti coloro che abbandonano la loro Patria in virtù di «qualche ragione legittima» con l'intenzione di stabilirsi altrove. La decisione di abbandonare la patria fondata su motivi legittimi si congiunge alla intenzione di stanziarsi in altro luogo. Essi portano con sé tutti i loro averi e «via conducono le loro famiglie». Quali sono allora le fonti del diritto ad emigrare? Le sorgenti di tale diritto sono diverse. In primo luogo, con riferimento ai casi sopra richiamati il diritto ad emigrare si configura e si connota come «diritto naturale» riserbato nel patto stesso di associazione civile. In secondo luogo, l'emigrazione può venir assicurata ai Cittadini, «in certi casi» con una «Legge fondamentale dello Stato»¹⁹. In terzo luogo, il diritto

¹⁹ Nella dottrina dello Stato elaborata da Vattel le «leggi fondamentali» costituiscono le basi portanti della «Costituzione dello Stato». Questo determina importanti conseguenze sul piano della disciplina del diritto di resistenza. Infatti quando la condotta del sovrano oltrepassa i limiti inviolabili stabiliti dalle *loix fondamentales*, il Principe «comanda senza alcun diritto», governa *sine titulo*:

ad emigrare può essere accordato «volontariamente dal Sovrano». Infine, questo diritto può scaturire da un trattato stipulato con una Potenza straniera, in ragione del quale un Sovrano promette di lasciare ogni libertà ai propri sudditi che per una determinata ragione (per esempio a motivo di Religione) vorranno trasferirsi nel territorio di quella potenza²⁰.

Ponendo attenzione alle dinamiche della storia, Vattel evidenzia come in taluni stati il diritto delle genti «dalla consuetudine stabilito» non permetta ad uno Stato di «ricevere nel numero de' suoi Cittadini i sudditi di un altro Stato». Questo aspetto, frutto di una «viziosa consuetudine», pone fondamento –secondo il giurista elvetico – nella schiavitù cui erano ridotti quei popoli: «un Principe, un Signore contava i sudditi suoi nella classe de' suoi *proprie beni*: calcolavane il numero, siccome quello delle sue gregge». Si tratta – prosegue l'Autore con una notevole spinta critica – di un «obrobrio dell'umanità un sì strano abuso ancor non è per ogni dove distrutto». Si configura pertanto un vero e proprio diritto di emigrazione che il sovrano non può violare. Infatti se questi presuma di «inquietar quelli, che hanno il Diritto di emigrazione, loro

«la Nazione non è obbligata ad ubbidirgli, e può resistere alle sue ingiuste intraprese». Dal momento in cui «attacca la Costituzione dello Stato, il Principe rompe il contratto, che legava il Popolo a lui: il Popolo diventa libero pel fatto del Sovrano, e non vede più in lui che un usurpatore, che vorrebbe opprimerlo». Si tratta di un passaggio cruciale che ruota intorno a due binomi concettuali, pilastri della speculazione vatteliana: Costituzione/Nazione e leggi fondamentali/leggi politiche. Nella costruzione vatteliana la Costituzione è formata dall'unione di «leggi politiche» e «leggi fondamentali»: le prime «fatte direttamente in vista del bene pubblico», le seconde concernenti «il corpo stesso e l'essenza della società», E. DE VATTEL, *Il Diritto Delle Genti*, I, I, III, § 29.

²⁰ Vattel spiega che vi sono «simili Trattati frà i Principi di Germania, pel caso in particolare, in cui trattasi della Religione». Allo stesso modo – prosegue il diplomatico – «negli Svizzeri un Cittadino di Berna, che vuol trasferirsi a Friburgo, e reciprocamente un Cittadino di Friburgo, che vuole stabilirsi a Berna, per ivi professar la Religione del paese, ha Diritto di abbandonare la sua patria e di portar seco tutto ciò che gli appartiene», E. DE VATTEL, *Il Diritto delle Genti*, I, I, XIX, § 226.

fa ingiuria: e posson eglino legittimamente implorare la protezione della Potenza, che vorrà riceverli»²¹.

Parallelamente ai migranti, Vattel definisce chi siano i supplicevoli: «tutti i fuggitivi, che implorano la protezione di un Sovrano contro la Nazione, ovvero il Principe, che hanno eglino abbandonato»²².

Natura e disciplina dell'esilio

Nel quadro delle forme di abbandono della patria, l'esilio – in base alla definizione del giurista elvetico – si realizza quando un soggetto viene «scacciato dal luogo del suo domicilio, ovvero costretto ad uscirne, ma senza nota d'infamia»²³. L'aspetto determinante e caratterizzante l'esilio è dunque rappresentato da un abbandono non accompagnato da nota d'infamia. Qualora essa sussista non si configura l'esilio bensì il bando. Ora, con riferimento alla durata temporale l'esilio (così come il bando) potrà essere a tempo limitato, oppure a perpetuità.

Vattel si sofferma inoltre sulla questione relativa all'utilizzo e significato di “esiliato” (e di riflesso “bandito”). Il tema si rapporta al fatto se l'esiliato abbia oppure no domicilio nello Stato da cui si allontana o viene allontanato. Specifica infatti Vattel che se un esiliato (o allo stesso modo un bandito) aveva domicilio nello Stato questi viene esiliato (o bandito) da quello Stato. Tuttavia al contempo – spiega il diplomatico – pare opportuno osservare che «nell'uso ordinario» il termine di esilio (e di bando) si applica anche con riferimento alla espulsione di uno straniero da un paese dove questi non aveva domicilio, con il conseguente divieto a questi imposto di rientrarvi per un tempo circoscritto o in perpetuo.

²¹ Su tale aspetto il diplomatico elvetico richiama il re di Prussia Federico Guglielmo che ha concesso ed accordato «la sua protezione ai Protestanti emigranti di Saltzburgo», E. DE VATTEL, *Il Diritto delle Genti*, I, I, XIX, § 227.

²² E. DE VATTEL, *Il Diritto delle Genti*, I, I, XIX, § 228.

²³ E. DE VATTEL, *Il Diritto delle Genti*, I, I, XIX, § 229.

Ora, il tema si avvicina al complesso e delicato tema del rapporto esilio-bando e pena. Si pone la seguente questione: l'esilio è una pena? A quali condizioni l'esilio può configurarsi come vera e propria pena? Una pena per essere tale deve comportare la privazione di un diritto. Quale diritto viene privato e menomato con l'esilio? Vattel osserva come la privazione di un qualunque diritto a un uomo possa avvenire «per maniera di pena», pertanto l'esilio che priva l'uomo del «diritto di abitare in certo luogo», può e deve configurarsi come pena. Di riflesso il bando rappresenta invece sempre una pena: in quanto – spiega con la consueta finezza argomentativa il giurista elvetico – non può essere attribuita ad alcuno una nota d'infamia fuorché con la specifica volontà di punirlo di «una colpa reale o pretesa». Il bando recide il legame tra la società ed un suo membro, questi è dunque bandito dalle terre di quella società, ma essa in quanto tale non può in alcun modo impedirgli di «abitare in qualunque altro luogo gli piacerà». Tuttavia ciò può avvenire (dunque il divieto di abitare in altri luoghi) in virtù e per forza di convenzioni particolari fra due o più Stati²⁴.

Con riferimento all'esilio Vattel distingue tra volontario ed involontario. Si realizza un esilio volontario quando un uomo abbandona il suo domicilio per due ordini di motivi: o per sottrarsi ad una pena oppure per evitare qualche calamità; si tratta invece di esilio involontario, quando si connota come «effetto di un ordine superiore». Allo stesso modo sono numerose le circostanze e le modificazioni che possono essere disposte da «chi ha il potere d'esiliare»: ad esempio – spiega l'Autore – si può prescrivere ad un esule il luogo, dove dovrà rimanere per tutto la durata del suo esilio, oppure potrà essere indicato un determinato spazio, in cui gli è inibito e vietato di entrare.

²⁴ Sul punto Vattel richiama l'esempio emblematico della Confederazione Elvetica nella «ciascun membro [...] può bandire i suoi proprii sudditi da tutto il territorio degli Svizzeri» con la conseguenza che «il bandito non sarà allora tollerato in alcun de' Cantoni, o da' loro alleati», E. DE VATTEL, *Il Diritto delle Genti*, I, I, XIX, § 229.

La disciplina dell'esilio (parallelamente a quella del bando) si riallaccia ad un ulteriore e fondamentale diritto naturale dell'uomo: «il Diritto di abitare in qualche parte sopra la terra». Si tratta di un diritto – osserva Vattel – riconosciuto all'uomo dalla Natura, «ovvero piuttosto dal suo Autore», che ha dunque «destinato la terra agli uomini per loro abitazione». Tale aspetto determina una importante conseguenza sulla configurazione della proprietà: essa infatti «non ha potuto introdursi con pregiudizio del Diritto [...] all'uso delle cose assolutamente necessarie». Diritto che ogni uomo acquisisce con la nascita.

Ora, il diritto dell'uomo ad abitare «in qualche parte», benché si connoti e si configuri – dice Vattel – come «necessario e perfetto nella sua generalità», con riferimento specifico ad un singolo paese si caratterizza come «imperfetto». Si tratta dunque di un «diritto perfetto» se considerato nella sua generalità e di un «diritto imperfetto» se rapportato ai specifici contesti dei singoli Stati. Di riflesso ne consegue che ogni Nazione detiene il «diritto di ricusare» ad uno straniero l'ingresso nel suo paese nell'ipotesi in cui questi non potrebbe entrarvi senza esporla ad un evidente pericolo, o senza recarle un «notabile pregiudizio». Questo diritto della Nazione di ricusare ad uno straniero l'ingresso nel proprio territorio deriva da un principio cardine dell'assetto costituzionale della nazione: «la cura della propria conservazione». Inoltre in ragione ed in virtù della sua libertà naturale, la Nazione possiede il diritto a giudicare e valutare l'opportunità di ricevere ed accogliere questo straniero. Vattel ribadisce che lo straniero non può stabilirsi e stanziarsi «di pieno Diritto, e come gli piacerà», nel luogo da lui scelto, ma dovrà chiederne «la permissione al superiore del luogo» con la conseguenza che se gli viene «denegata, gli conviene rassegnarsi».

A questo punto pare opportuno delineare quali siano i doveri di una Nazione verso stranieri richiedenti asilo²⁵. Benché abbia il

²⁵ Per ricostruire le dinamiche storiche del diritto di asilo si veda G. VISMARA, *Asilo (diritto di) (Diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. III (1958), pp. 198-202 (ora in *Id., Scritti di storia giuridica*, vol. VIII, Milano, A. Giuffrè,

diritto di valutare se accogliere oppure no uno straniero nel proprio territorio, la Nazione «non può ricusare [...] l'abitazione anche perpetua a un uomo scacciato dalla sua dimora». Il tema si allaccia e si fonda sul concetto di proprietà: infatti il divieto per una nazione di rifiutare – se non sussistono «buone ragioni» – la richiesta di asilo di uno straniero si basa sulla circostanza che la configurazione e lo sviluppo della proprietà (il concetto di proprietà) impone e necessita che sia riservato ad ogni umana creatura il diritto «di non essere assolutamente privata delle cose necessarie». Occorre pertanto esaminare la sussistenza oppure no di «buone ragioni» legittimanti la Nazione a negare asilo. Infatti, «se ragioni particolari» non permettono alla Nazione di dare asilo ad un soggetto, questi – spiega Vattel – «non ha più alcun Diritto di esigerlo». Quali sono queste ragioni legittimanti il diniego dell'asilo? Innanzitutto Vattel fa riferimento e richiamo alla impossibilità del singolo «paese» a far fronte contestualmente alle necessità della Nazione ed a quelle dello straniero. Qualora anche si ipotizzasse o si supponesse che «tutte le cose» all'interno di una Nazione siano «ancora comuni», non può alcuno arrogarsi in nessun modo «l'uso di una cosa, che

1996, pp. 67-79). Con specifico riferimento alla età moderna si veda la recente e documentata monografia di C. LATINI, *Il privilegio dell'immunità: diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano, A. Giuffrè, 2002. Utili per una visuale d'insieme circa la storia giuridica dell'istituto lo studio di F. MASTROMARTINO, *Il diritto di asilo: teoria e storia di un istituto giuridico controverso*, Torino, Giappichelli, 2012; con riguardo alla storia antica e pre-moderna F. MASTROMARTINO, *L'asilo nella società e nella cultura greco-antica*, in « L'Acropoli », X (2009), pp. 173-184; ID., *Percorsi dell'asilo cristiana. Origine, affermazione e crisi di un istituto giuridico controverso*, in « L'Acropoli », XI (2010), pp. 593-612. Per tratteggiare la riflessione di Emer de Vattel circa il concetto di asilo risulta fondamentale la monografia di M.R. GARCIA-MORA, *International law and asylum as a human right*, Washington, Public affairs Press, 1956 da porre in parallelo allo studio di A. GRAHI-MADSEN, *The status of refugees in international law*, vol II, Leiden, A.W. Sijthoff, 1972 (con particolare attenzione alle pp. 14 e ss.). Si veda inoltre P. ORCHARD, *A right to flee. Refugees, States and the Construction of International Cooperation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

serve attualmente ai bisogni di un altro». Al contempo, una Nazione le cui terre bastano appena per far fronte ai bisogni dei propri cittadini, non è in alcun modo obbligata a ricevere al proprio interno «una masnada di fuggiaschi o di fuorusciti». Essa – spiega il diplomatico – è tenuta a «rigettarli assolutamente» nell’ipotesi in cui siano «infetti [...] di qualche morbo contagioso» e di «rimandarli altrove» se sussiste un «giusto motivo» di temere che essi possano corrompere i costumi dei cittadini, turbare la religione, o produrre qualche altro «disordine contrario alla pubblica salute». In questa prospettiva la Nazione -afferma Vattel- ha il diritto «ed anzi è obbligata» di perseguire a tal fine le «regole della prudenza». Una prudenza che non può e non deve essere sospettosa e neppure condotta e perpetrata in modo tale da «negare un asilo a sventurati» per lievi ragioni e per timori siano essi «frivoli o fondati». Si tratta allora di temperare la prudenza senza «perdere mai di vista la carità e la commiserazione» che sono moralmente e giuridicamente «dovute agli infelici». Questi sentimenti – afferma il diplomatico – non si possono negare neppure a coloro siano caduti in «infortunio per loro colpa»: «odiar si dee il delitto ed amar la persona, poiché tutti gli uomini debbono amarsi».

A questo punto ed a conclusione della disamina circa contenuti e caratteri dell’esilio, Vattel affronta la questione se una nazione possa punire un soggetto (esiliato o bandito) per «colpe commesse fuori dal suo territorio». L’Autore spiega ed argomenta che se un esiliato (oppure un bandito) è stato scacciato del suo Territorio per aver commesso un qualche delitto, non spetta alla Nazione, presso la quale ha trovato asilo, il diritto di punirlo per il «misfatto commesso in un paese straniero». La ragione è da ricercare nella Natura. Essa infatti non conferisce agli uomini e alle nazioni il diritto di punire «se non per la loro difesa e per la loro sicurezza». Ne consegue pertanto che «punir non si possono che quelli, da cui siamo stati lesi». Tale lettura si presta ad una eccezione. Infatti la ragione sopra esposta mostra che se la giustizia di ciascuno Stato deve in generale restringersi e rivolgersi a punire i delitti commessi

all'interno del suo territorio, occorre eccettuare dalla regola «gli scellerati» che in ragione della qualità e dell'abituale frequenza dei loro delitti, «violano ogni pubblica sicurezza», dichiarandosi e mostrandosi «nemici dell'uman genere». Chi sono questi nemici del genere umano²⁶ e come possono reagire verso di loro le singole nazioni? Vattel afferma che «gli avvelenatori, gli assassini, gli incendiari di professione» possono essere «sterminati dovunque sien presi». La loro condotta infatti attacca ed oltraggia tutte le Nazioni, minando le fondamenta della loro sicurezza comune. Ne consegue pertanto che ad esempio i pirati «si mandano alla forca» da parte dei primi nelle cui mani vengono catturati. Ora, prosegue Vattel, nel caso in cui il Sovrano del paese, dove sono stati commessi delitti di questa natura, ne reclama e rivendica gli Autori «per farne la punizione», si dovranno a lui restituire, in quanto soggetto «ispecial modo» interessato a punirli esemplarmente. Sussiste inoltre un'altra ragione per la quale si consegnano ordinariamente i «malfattori» di azioni così gravi agli Stati che sono stati il teatro dei loro delitti: lo svolgimento nei confronti dei rei di un processo con tutte le formalità.

Conclusioni

Nel quadro della cultura giuridica europea del secolo XVIII il tema dell'esilio si pone al centro della riflessione circa il nascente diritto internazionale moderno. Profondamente influenzato dal

²⁶ Fondamentale al riguardo il recente studio di W. RECH, *Enemies of Mankind. Vattel's Theory of Collective Security*, Leiden Boston, Nijhoff, 2013; da porre in parallelo allo scritto di G. SILVESTRINI, *Giustizia della guerra e disuguaglianza: Vattel, l'aggressore ingiusto e il nemico del genere umano*, in « Filosofia politica », Anno XXII, 3 (dic. 2008), pp. 381-401 (della stessa Autrice si veda anche *Diritti naturali e diritto di uccidere. Teorie moderne della guerra fra modelli teorici e tradizioni di pensiero*, in « Filosofia politica », XXI, 3 (2007), pp. 425- 452).

pensiero giusnaturalista Vattel propone una disamina attenta e dettagliata dei contorni e dei contenuti giuridici del concetto di esilio.

Nel contesto del riassetto internazionale improntato ad una delicata quanto instabile politica dell'equilibrio imposta e prevista dai trattati di pace di Vestfalia incentrati sul principio di non intervento e di non ingerenza negli affari dei singoli Stati, Vattel –nella sua duplice veste di giurista e di diplomatico – fornisce una lettura che congiunge diritto naturale e diritto delle genti.

La questione di partenza è comprendere se sussiste e a quali condizioni la possibilità per un cittadino di abbandonare la propria patria. Tale aspetto risulta basilare e propedeutico a delineare la sua traduzione giuridica e dunque la sussistenza e configurazione di un diritto del cittadino ad abbandonare la patria. Vattel pone alla base di questa lettura il vincolo nascente dal contratto sociale che lega il cittadino, il sovrano e la società. In una complessa ed articolata dinamica connotata da tensioni opposte e confliggenti Vattel coniuga il tema dell'esilio ai concetti di cittadinanza, sovranità e libertà mostrando una notevole capacità di sintesi. Viene rafforzata in maniera decisa l'accezione e concezione di esilio quale diritto della persona – non inteso come una autocondanna – che può anche connotarsi come forma di resistenza passiva.

La simbiosi osmotica tra diritto delle genti e diritto naturale si rapporta ai due estremi entro cui oscilla la riflessione del giurista elvetico: da una parte, il diritto ad abbandonare la patria, dall'altra, il diritto a vivere in qualche parte. L'esilio (sia esso inteso come atto volontario oppure come atto imposto da parte di una autorità) si rapporta all'asilo: il diritto di abbandonare la patria si unisce al diritto d'asilo. Questo determina una serie di importanti conseguenze sul piano dei rapporti tra Stati sovrani in tema di accoglienza di soggetti esuli.

Lo studio del trattato di Vattel permette di far emergere la estrema complessità del tema dell'esilio e la delicatezza delle questioni ad esso sottese: obbligo morale, vincolo giuridico, scelte politico-legislative. Aspetti ed assetti differenti che accompagnano –

spesso in maniera drammatica – il tortuoso cammino dell'esule sino ad oggi.

Indice delle fonti consultate

Fonti dottrinali

BARBEYRAC J., *Il dritto della guerra e della pace di Ugone Grozio colle note dello stesso autore, e di Giovanni Barbeyrac. Tradotto nell'idioma italiano dall'avvocato napoletano D. Antonio Porpora*, Napoli, appresso Giuseppe De Domenicis, 1777

GROTIUS H., *Il diritto della Guerra e della pace. Prolegomeni e Libro primo*, Fausto Arici e Franco Todescan (a cura di), Padova, Cedam 2010

VATTEL E., *Défense du système leibnitzien contre les objections et imputations de Mr de Crousaz, contenues dans l'Examen de l'Essai sur l'homme de Mr. Pope. Ou l'on a joint la Re'ponse aux objections de Mr Roques, contenues dans le Journal Helve'tique, par Mr Emer de Vattel*, Leyde, chez Jean Luzac, 1741

VATTEL E., *Le droit de gens ou Principes de la loi naturelle appliqués a la conduite et aux affaires des nations et des souverains*, Paris, Nouvelle Édition, par P. Pradier-Fodéré, Guillaumin, 1863

VATTEL E., *Il diritto delle genti, ovvero Principii della legge naturale, applicati alla condotta e agli affari delle nazioni e de' sovrani. Opera scritta nell'idioma francese dal sig. di Vattel e recata nell'italiano da Lodovico Antonio Loschi*, Bologna, Tipografia de' fratelli Masi, 1804-1805

VATTEL E., *Le loisir philosophique ou Pièces diverses de philosophique, de morale et d'amusement*, A Genève et se vend à Dresde, chez George Conrad Walther, libraire du roi, 1747

VATTEL E., *Questions de droit naturel, et observations sur le traite du droit de la nature de m. le baron de Wolf par M. de Vattel*, Berne, chez la societ  typographique, 1762

WOLFF C., *Institutiones juris naturae et gentium in quibus ex ipsa hominis natura continuo nexu omnes obligation et iura omnia deducuntur*, Halae Magdeburgicae, prostat in officina Rengeriana, 1750.

Bibliografia

AGAMBEN G., *Politica dell'esilio*, in « Derive approdi », vol. VII, 16 (1998), pp. 25-27

ARBUET-VIGNALI H., *La idea de soberan a en Vattel*, in « Revista de la Facultad de Derecho », 18 (2000), pp. 165-198

ASCHERI M., *Il bando tra crimine e criminalit *, in ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli editore, 1991, pp. 319-323

BANDELIER A., *De Berlin   Neuch tel: La gen se du Droit des Gens d'Emer de Vattel*, in M. FONTIUS, H. HOLZHEY (eds.), *Schweizer im Berlin des 18. Jahrhunderts*, Berlin, Akademie Verlag, 1996, pp. 45-56

CARRERA A., *Il diritto di resistenza nella dottrina giuridica di Emer de Vattel*, in A. SCIUM  (ed.), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra Medioevo ed et  contemporanea*, Torino, G. Giappichelli editore, 2012, pp. 81-109

CASSI A.A. (ed.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011

CASSI A.A., *Dalla santità alla criminalità della guerra. morfologie storico- giuridiche del bellum iustum*, in A. CALORE (ed.), *Seminari di Storia e di Diritto. III. «Guerra giusta»? Le metamorfosi di un concetto antico*, Milano, Giuffrè editore, 2003, pp. 101- 158

CASSI A.A., *Il “segno di Caino” e i “figliuoli di Bruto”. I banditi nella (dalla) civitas dell'Italia comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris*, in A.A. CASSI (ed.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 79-104

CASSI A.A., *Lo ius in bello nella dottrina giusinternazionalista moderna. Annotazioni di metodo e itinerari d'indagine*, Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 38(2009), pp. 1141-1168

CASSI A.A., SCIUMÈ A. (eds.), *Dalla civitas maxima al totus orbis. Diritto comune europeo e ordo iuris globale tra età moderna e contemporanea*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007

CAVALCA D., *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, A. Giuffrè, 1978

CRIFÒ G., *Esilio (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XV (1966), pp. 712- 722

CRIFÒ G., *Esilio e cittadinanza*, in P.-I. CARVAJAL e M. MIGLIETTA (eds.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán Brito*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, Vol. 2, 2011, pp. 127-136

DE SANCTIS M.F., *Resistenza (diritto di)*, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIX (1988), pp. 994-1003

DI GIANNATALE F. (ed.), *Escludere per governare. L'esilio politico fra Medioevo e Risorgimento*, Firenze, Le Monnier università, 2011

DI RIENZO E., *Guerra civile e "guerra giusta" dall'antico regime alla Rivoluzione*, in « Studi settecenteschi », 22 (2002), pp. 41- 74

DI RIENZO E., *Il diritto delle armi. Guerra e politica nell'Europa moderna*, Milano, F. Angeli, 2005

FIOCCHI MALASPINA E., "Le droit des gens" di *Elmer de Vattel. La genesi di un successo editoriale secolare*, in « Nuova rivista storica », XCVIII (2014), pp. 733-754

FIOCCHI MALASPINA E., *L'eterno ritorno del Droit des gens di Emer de Vattel (secc. XVIII- XIX). L'impatto sulla cultura giuridica in prospettiva globale*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2017

FONTANA A., *Du droit de résistance au devoir d'insurrection*, in J.-C. ZANCARINI (ed.), *Le droit de résistance, XII-XX siècle*, Parigi, ENS editions, 1999, pp. 15-35

GARCIA-MORA M.R., *International law and asylum as a human right*, Washington, Public affairs Press, 1956

GHISALBERTI C., *La condanna al bando nel diritto comunale*, in « Archivio Giuridico », CLIX (1960), pp. 3-74

GRAHI-MADSEN A., *The status of refugees in international law*, vol II, Leiden, A.W. Sijthoff, 1972

HAGGENMACHER P., *L'État souverain comme sujet du droit international, de Vitoria à Vattel*, in « Droits : revue française de théorie juridique », XVI (1992), pp.11-20

HEERS J., *L'esilio, la vita politica, la società nel Medioevo*, Napoli, Liguori 1997

HEERS J., BEC C. (eds.), *Exile et civilisation en Italie (XIIIe- XVIe siècles)*, a cura di, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1990

HURRELL A., *Vattel: Pluralism and its limits*, in I. CLARK, I.B. NEUMANN (eds.), *Classical theories of international relations*, Houndmills, Macmillan Press; New York, St. Martin's Press, 1996, pp. 233-255

JOUANNET E., *Emer de Vattel et l'émergence doctrinale du droit international classique*, Paris, Pedone, 1998

KAPOSSY B., WHATMORE R., *Emer de Vattel's Mélanges de littérature, de morale et de politique (1760)*, in « History of European Ideas », XXXIV (2008), pp. 77-103

KOLB R., *Réflexions de philosophie du droit international. Problèmes fondamentaux du droit international public: Théorie et philosophie du droit international*, Bruxelles, Bruylant, 2003

LATINI C., *Il privilegio dell'immunità: diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano, A. Giuffrè, 2002

MANCUSO F., *Diritto, stato, sovranità: il pensiero politico-giuridico di Emer De Vattel tra assolutismo e rivoluzione*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2002

MANCUSO F., *Effettività e legittimità nel Droit des Gens di Vattel, in Dimensioni dell'effettività. Tra teoria generale e politica del diritto. Atti del convegno, Salerno, 2-4 ottobre 2003*, a cura di A. CATANIA, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 415-426

MANCUSO F., *Le Droit des Gens come apice dello jus publicum europeum? Nemico, guerra, legittimità nel pensiero di Emer de Vattel*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), pp. 1277-1310

MANZ J.J., *Emer de Vattel, Versuch einer Würdigung*, Zürich, Schulthess, 1971

MARTINO F., *Droit des gens, droit publique des nations e diritto nazionale in un processo della restaurazione*, in *Studi in memoria di Elio Fanara*, vol. II, Milano, Giuffrè editore, 2008, pp. 563-590, p. 580

MASTROMARTINO F., *Il diritto di asilo: teoria e storia di un istituto giuridico controverso*, Torino, Giappichelli, 2012

MASTROMARTINO F., *L'asilo nella società e nella cultura greco-antica*, in «L'Acropoli», 10 (2009), pp. 173-184

MASTROMARTINO F., *Percorsi dell'asilo cristiana. Origine, affermazione e crisi di un istituto giuridico controverso*, in «L'Acropoli», 11 (2010), pp. 593-612

MATTEI J.-M., *Les lois de la guerre et l'encadrement juridique des conflits terrestres entre nations aux XVIII^e siècle (1700– 1819) Introduction à l'histoire du droit international*, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2005

MILANI G., *Banditi, malesardi e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in « Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 38 (2009), pp. 109-140

MUIR WATT H., *Droit naturel et souveraineté de l'Etat dans la doctrine de Vattel*, in « Archives de philosophie du Droit », 32 (1987)

NAKHIMOVSKY I., *Vattel's theory of the international order: commerce and the balance of power in the Law of Nations*, in « History of European Ideas », 33 (2007), pp. 157-173

ORCHARD P., *A right to flee. Refugees, States and the Construction of International Cooperation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014

OSÓRIO DE CASTRO Z., *Emer de Vattel: Pluralismo e identidade na gênese do direito internacional moderno*, in « Themis: Revista de direito », a. 3, 5 (2002), pp. 101-112

PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2007

QUAGLIONI D., *La sovranità*, Roma, GLF editori Laterza, 2004

RECH W., *Enemies of Mankind. Vattel's Theory of Collective Security*, Leiden Boston, Nijhoff, 2013

REMEC P.P., *The Position of the Individual in International law: according to Grotius and Vattel*, The Hague, M. Nijhoff, 1960

RICUPERATI G., *Pace e guerra nella cultura europea del Settecento*, in « Storica », 6 (2000), pp. 121-134

RODRIGUEZ GOMEZ E., *El jusnaturalismo y la guerra en el pensamiento de Jean-Jacques Burlamaqui y Emer de Vattel en el siglo XVIII*, in « Revista telemática de filosofía del derecho », 11 (2007-2008)

RUDDY F.S., *International law in the Enlightenment: the background of Emmerich de Vattel's Le Droit des Gens*, Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications, 1975

SANDOZ Y. (ed.), *Réflexions sur l'impact, le rayonnement et l'actualité de: "Le Droit des Gens, ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains". A l'occasion du 250° anniversaire de sa parution*, Bruxelles, Bruylant, 2010

SANFILIPPO M., *Gli esuli di antico regime*, in *Storia d'Italia, Annali*, n. 24, *Migrazioni*, a cura di P. CORTI, M. SANFILIPPO, Torino, Einaudi, 2009, pp. 143-160

SHEENAN M., *The balance of power: history and theory*, London and New York, Routledge 1996

SILVESTRINI G., *Diritti naturali e diritto di uccidere. Teorie moderne della guerra fra modelli teorici e tradizioni di pensiero*, in « Filosofia politica », 21, 3 (2007), pp. 425-452

SILVESTRINI G., *Giustizia della guerra e disuguaglianza: Vattel, l'aggressore ingiusto e il nemico del genere umano*, in « Filosofia politica », 22, 3 (dic. 2008), pp. 381-401

STAPELBROEK K., TRAMPUS A., *Vattels Droit des gens und die europäischen Handelsrepubliken im 18. Jahrhundert*, in O. ASBACH (ed.), *Der moderne Staat und 'le doux commerce'. Politik, Ökonomie und internationale Beziehungen im politischen Denken der Aufklärung*, Baden-Baden, Nomos, 2014, pp. 181-206

STARN R., *Contraty Commonwealth. The theme of exile in Medieval and Renaissance Italy*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1982

TABORI P., *The anatomy of Exile: a semantic and historical study*, London, Harrap, 1972

TRAMPUS A., *Dalla libertà religiosa allo Stato nazione: Utrecht e le origini del sistema internazionale di Emer de Vattel*, in *I trattati di Utrecht: una pace di dimensione europea*, Roma, Viella, 2016, pp. 93-106

TRAMPUS A., *Il ruolo del traduttore nel tardo illuminismo: Lodovico Antonio Loschi e la versione italiana del Droit des gens di Emer de Vattel*, in ID., *Il linguaggio del tardo illuminismo. Politica, diritto e società civile*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011, pp. 81-108

TRAMPUS A., *La traduzione toscana del Droit des gens di Emer de Vattel (circa 1780): contesti politici, transferts culturali e scelte traduttive*, in G. CANTARUTTI, S. FERRARI (eds.), *Traduzione e Transferts nel XVIII secolo tra Francia, Italia e Germania*, Milano, Angeli, 2013, pp. 153-174

TRAMPUS A., *The circulation of Vattel's Droit des gens in Italy: the doctrinal and practical model of government*, in A. ALIMENTO (ed.), *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in seventeenth and eighteenth centuries*, Milano, Angeli, 2011, pp. 217-232

TURCHETTI M., *Tyrannie et tyrannicide de l'antiquite a nos jours*, Parigi, Presses universitaires de France, 2001

VAGTS A., VAGTS D.F., *The Balance of Power in International Law: A History of an Idea*, in « The American Journal of International Law », LXXIII/ LXXIV (1979), pp. 555-580

VISMARA G., *Asilo (diritto di) (Diritto intermedio)*, in Enciclopedia del diritto, vol. III (1958), pp. 198-202

VISMARA G., *Scritti di storia giuridica*, vol. VIII, Milano, A. Giuffrè, 1996

WHELAN F., *Vattel's Doctrine of the State*, in « History of Political Thought », 9 (1988), pp. 59-90

ZANCARINI J.-C. (ed.), *Le droit de résistance, XII-XX siècle*, Parigi, ENS editions, 1999, pp. 15-35

ZURBUCHEN S., *Die schweizerische Debatte über die Leibniz-Wolfsche Philosophie und ihre Bedeutung für Emer von Vattels philosophischen Werdegang*, in P. COLEMAN (ed.), *Reconceptualizing Nature, Science, and Aesthetics. Contribution à une nouvelle approche des Lumières helvétiques*, Genève, Slatkine, coll. Travaux sur la Suisse des Lumières, 1, 1998, p. 91-113

ZURBUCHEN S., *Vattel's law of nations and just war theory*, in « History of European Ideas », 35 (2009), pp. 408-417